



ISTITUTO TECNICO STATALE - SETTORE TECNOLOGICO

“ **TULLIO BUZZI** ”

SISTEMA MODA – CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE – MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA – ELETTRONICA ED Elettrotecnica – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

**BUZZI LABORATORIO ANALISI, PROVE E RICERCHE INDUSTRIALI**

Viale della Repubblica, 9 – 59100 PRATO - Tel. 057458981 – Fax 0574589830

Cod. Fisc.84004990481 – Part. IVA 00337080972

<http://www.itistulliobuzzi.it> – <http://www.scuole.prato.it/buzzi/home.htm>

e-mail: [POTF010003@istruzione.it](mailto:POTF010003@istruzione.it) – P.E.C. [POTF010003@pec.istruzione.it](mailto:POTF010003@pec.istruzione.it)

**PROROGA TECNICA CONTRATTO  
PRESTAZIONE DI SERVIZI**

I.T. S. "TULLIO BUZZI"-PRATO Prot. 0003977 del 04/09/2018 06-02 (Uscita)
--

**OGGETTO: ESECUZIONE DI PROVE DI LABORATORIO – CIG Z8A24CB8B1  
IN ESECUZIONE DELLA DETERMINA DEL 31/07/2018**

TRA

L'Istituto Tecnico Statale "T. Buzzi" di Prato, codice fiscale 84004990481, in persona del legale rappresentante Prof. Erminio Mario Emilio Serniotti, Dirigente Scolastico pro-tempore, domiciliato, per la sua carica presso l'I.T.S. "Tullio Buzzi" Viale della Repubblica, 9 - 59100 PRATO d'ora in avanti denominato committente

e

SERVIZI CHIMICI TECNOLOGICI – società cooperativa, con sede in Prato Via del Carmine 11 P.IVA 0238265097 nella persona del legale rappresentante sig. Luca Neri, nato a Prato il 19/06/1993 e ivi residente, Codice Fiscale NRELCU93H19G999U

- **PREMESSO CHE**

- è sorta la necessità per il Committente di acquisire servizi oggetto del presente contratto;
- il Fornitore è risultato idoneo per l'affidamento dei servizi oggetto del presente contratto;
- il Committente e il Fornitore riconoscono le rispettive professionalità e ritengono di poter addivenire alla conclusione di un accordo che contribuisca alla reciproca soddisfazione economica, al miglioramento della qualità dei prodotti e delle conoscenze tecniche, alla maggiore integrazione dei rispettivi processi aziendali.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliata:

si conviene e si stipula quanto segue:

**Articolo 1**

**Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici**

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

contratto, così come il Capitolato Speciale, nonché i documenti allegati allo stesso Capitolato Speciale e in caso di conflitto tra le disposizioni contenute nel presente contratto e il Capitolato Speciale, le clausole del presente contratto prevarranno.

## **Articolo 2**

### **Definizioni**

1. Nel corpo del presente contratto, con il termine:
  - a) **“Fornitore”** s’intende l’Impresa che, con l’erogazione di servizi di consulenza specialistica è preposto allo svolgimento di attività di esecuzione di prove ed analisi chimiche e chimico-fisiche, nei settori della chimica industriale in genere, del controllo qualità dei parametri prestazionali e di sicurezza chimica e fisico meccanica, dei prodotti tessili, in pelle, accessori metallici e plastici
  - b) **“Committente”** s’intende l’impresa che ha affidato al Fornitore l’esecuzione dei servizi di cui al c. a) art 2
  - c) **“Responsabile del Committente”** s’intende la persona nominata dal Committente per sovrintendere all’esecuzione del contratto, fungendo da interlocutore del Fornitore per tutte le attività in cui ciò sia previsto;
  - d) **“Responsabile del Fornitore”** s’intende la persona nominata dal Fornitore per coordinare l’esecuzione del contratto e fungere da interlocutore del Committente per tutte le attività in cui ciò sia previsto.

## **Articolo 3**

### **Oggetto del contratto**

1. Il Committente affida, al Fornitore, che accetta, l’incarico di attività di analisi e di addetto di segreteria tecnica che dovrà essere svolta presso il Laboratorio di Analisi Prove e Ricerche Industriali del Committente, consistente nelle attività riportate nel Manuale della Qualità (vedi All.B) ai paragrafi 4.1.2.4 Tecnico Operatore e 4.1.2.2 Addetto Segreteria Tecnica da eseguirsi, conformemente alle previsioni, condizioni, modalità e termini previsti nel presente contratto e nell’allegato A “Capitolato Speciale”.
2. gli *output* delle attività svolte dovranno essere realizzati nel rispetto degli *standard* qualitativi (prevalentemente UNI CEI EN ISO/IEC 17025 in caso di validità al momento del contratto) e secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale, o altrimenti concordati con il Committente, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato o quella diversa concordata con il Committente, salvo l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 14.

## **Articolo 4**

### **Durata e recesso anticipato**

1. Il periodo di efficacia del presente contratto è fissato in 1 (uno) mese a decorrere dalla data di sottoscrizione tra le parti.
2. Alla fine del suddetto periodo, il contratto non si rinnoverà automaticamente.

## **Articolo 5**

### **Obblighi e adempimenti**

1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni legislative, anche tecniche e di sicurezza e del sistema di gestione qualità, in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le previsioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.
2. Il Fornitore si impegna ad eseguire le attività contenute nel Capitolato Speciale, secondo le modalità indicate dal Committente nel medesimo Capitolato Speciale ovvero secondo quelle diversamente concordate con il Committente stesso.
3. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione del Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche minime ed alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale.
4. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
5. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale altamente specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali. Il personale che dovrà accedere agli uffici del Committente, lo farà nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso.
6. Ciascuna parte si impegna ad individuare persone idonee per lo svolgimento delle attività contrattuali, in particolar modo per quanto concerne le figure dei Responsabili.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, nonché alla corrispondenza, anche sotto il profilo quantitativo e qualitativo, dell'insieme delle figure professionali effettivamente impiegate, ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. Il Fornitore si obbliga a garantire la continuità delle prestazioni contrattuali, nonché la stabilità della composizione del gruppo di lavoro, concordata nelle modalità di cui sopra, impegnandosi a non variarne la composizione soggettiva, se non per motivate ragioni organizzative ed esigenze imprenditoriali. In caso di sostituzione, il Fornitore dovrà garantire un periodo di affiancamento del personale in sostituzione con quello sostituito,

idoneo a non diminuire l'efficienza e la professionalità del gruppo di lavoro.

9. Il Fornitore, nel caso di sostituzione di una figura professionale coinvolta nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà darne comunicazione al Committente.
10. Il Committente si obbliga a comunicare tutte quelle informazioni e a porre in essere tutti quei comportamenti necessari al fine di consentire e/o agevolare il Fornitore nello svolgimento del servizio; in particolare il Committente è tenuto a:
  - ◆ mettere a disposizione del Fornitore le infrastrutture informatiche e logistiche concordate;
  - ◆ identificare il proprio personale che interagisce con il Fornitore nella gestione dei servizi descritti nel Capitolato Speciale;
  - ◆ garantire l'accesso al proprio elaboratore attraverso un'opportuna connessione telematica e l'accesso ai propri uffici per l'esecuzione delle operazioni necessarie nei tempi e nei modi stabiliti dal presente contratto;
  - ◆ svolgere tutte le attività indicate relativamente al ruolo ed alle responsabilità secondo i termini e le modalità previste nel Capitolato Speciale;
  - ◆ formare e validare le risorse del fornitore ed inserirle nel proprio sistema qualità;
11. Le parti si obbligano, inoltre, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
12. Alla scadenza del contratto, le parti dovranno riconsegnare, liberi da persone e cose, i locali e le postazioni di lavoro eventualmente messi a disposizione dall'altra parte e restituire tutti i materiali e gli eventuali prodotti *software* messi a disposizione.
13. Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso gli uffici del Committente dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici.

## **Articolo 6**

### **Obblighi assicurativi**

1. Ferma restando la responsabilità diretta del Fornitore ai sensi di quanto stabilito all'articolo 5 (Obblighi e adempimenti) quest'ultimo, a sue cure e spese, stipulerà e manterrà in essere, per tutto il periodo in cui verranno forniti i Servizi di *Outsourcing*, un contratto di assicurazione con primaria compagnia.

## **Articolo 7**

### **Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Le parti si obbligano ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

## **Articolo 8**

### **Obblighi di riservatezza**

1. Le parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Fornitore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. Le parti sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

## **Articolo 9**

### **Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

## **Articolo 10**

### **Responsabilità**

1. Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, al Committente, al loro personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.

## **Articolo 11**

### **Forza Maggiore**

1. Le Parti non potranno essere considerate responsabili per ritardi o mancata esecuzione di quanto stabilito nel contratto, qualora ciò sia dipeso esclusivamente da eventi al di fuori della sfera di controllo della Parte e la Parte non adempiente abbia agito con il massimo impegno per prevenire i suddetti eventi e/o risolverne le conseguenze. L'onere

di provare che il verificarsi di tali eventi impedisce la tempestiva esecuzione, o l'esecuzione stessa, grava sulla parte inadempiente.

2. La Parte che abbia avuto notizia di un evento che possa considerarsi di forza maggiore ne darà immediata comunicazione all'altra e le Parti si incontreranno immediatamente al fine di concordare insieme gli eventuali rimedi per ripristinare quanto prima la normale funzionalità dei servizi.
3. In ogni caso qualora un evento di forza maggiore impedisca il regolare funzionamento dei servizi per un periodo superiore a giorni 7, il Committente avrà la facoltà di recedere immediatamente dal contratto dandone comunicazione al Fornitore a mezzo raccomandata A.R. e senza che nulla sia dovuto a quest'ultimo a titolo di mancato guadagno.

## **Articolo 12**

### **Rispetto degli standard qualitativi (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)**

1. Le attività svolte dal Fornitore dovranno essere sempre svolte nel rispetto degli *standard* qualitativi basati sulla normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e successivi aggiornamenti per assicurare al Committente il livello di qualità della propria prestazione. In particolare, il Fornitore si impegna ad accettare le verifiche periodiche ed a partecipare ai piani di formazione riportati nel Manuale della Qualità, negli allegati e nelle Procedure Gestionali del Committente, che costituiranno parte integrante e sostanziale del presente contratto e che identificheranno in dettaglio le attività da porre in essere per dotare i servizi richiesti dal Committente.

## **Articolo 13**

### **Consegna dei prodotti e servizi**

1. I prodotti e servizi quali risultanti dalle attività svolte, di cui al precedente articolo 3, comma 2 dovranno essere realizzati nel rispetto degli *standard* e secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale, o successivamente concordati con il Committente, e consegnati secondo le scadenze temporali previste nel Capitolato Speciale o quelle diverse indicate nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 14.
2. La verifica dei prodotti e servizi da parte del Committente dovrà avvenire nei termini indicati nel Capitolato Speciale a far data dalla messa a disposizione da parte del Fornitore.
3. Il Fornitore dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle eventuali anomalie riscontrate dal Committente sui prodotti consegnati, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 14.

## **Articolo 14**

### **Penali**

1. In caso di ritardo nell'avvio del servizio imputabile al Fornitore, il Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali deduzioni addotte dal Fornitore e da questo comunicate al Committente nel termine massimo di 7 (sette) giorni dalla stessa contestazione, applicherà una penale pari a 500 (cinquecento) euro per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio previsto per il 03/09/2018.
2. Le comunicazioni previste dal presente articolo si dovranno effettuare per iscritto, anche via *e-mail*, eventualmente certificate.

## **Articolo 15**

### **Corrispettivo**

L'importo massimo stimato per il servizio è di € 39.500,00 (trentanovemilacinquecento/00) per l'esecuzione delle prove previste dal Capitolato Speciale. (All.A) previa emissione della relativa fattura elettronica con cadenza mensile.

## **Articolo 16**

### **Risoluzione e recesso**

#### 1. Diffida ad adempiere

Di fronte all'inadempimento di una parte, l'altra parte potrà intimare per iscritto, mediante una comunicazione non generica corredata di adeguata documentazione tecnica, di porre rimedio a tale inadempimento entro il termine di 30 giorni, avvertendo esplicitamente la controparte che, decorso inutilmente tale termine, la parte intimante potrà dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto o della sola parte cui è relativo l'inadempimento.

#### 2. Clausola risolutiva espressa

Il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. quando l'inadempienza riguardi una delle seguenti obbligazioni:

- *mancata esecuzione delle obbligazioni di risultato di cui alle prove indicate nel Capitolato Speciale(All.A);*
- *superamento soglia applicazione penali per mancato rispetto del Service Level Agreement;*
- *caso di assegnazione delle attività a personale non autorizzato;*
- *mancato pagamento dei corrispettivi al Fornitore oltre 60 giorni;*

- *violazione del segreto aziendale e della riservatezza di cui all'art. 8;*
- *violazione tutela della proprietà intellettuale di cui all'art. 9.*

### **Articolo 17**

#### **Divieto di cessione del contratto e cessione del credito**

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all'accettazione espressa da parte del Committente.

### **Articolo 18**

#### **Rapporto Fiduciario**

1. Ferme restando tutte le dichiarazioni e le garanzie rese nel contratto dal Fornitore al Committente, le parti si danno reciprocamente atto che il contratto si fonda su un rapporto fiduciario instaurato tra le parti stesse. Pertanto le parti si impegnano reciprocamente a:
  - tenere sotto costante controllo l'andamento dell'esecuzione delle attività nel rispetto della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;
  - adoperarsi in buona fede affinché l'esecuzione continuativa delle attività avvenga nelle condizioni migliori, in modo da salvaguardare l'utilità reciproca;
  - eseguire anche prestazioni non previste, qualora queste appaiano strumentalmente indispensabili per l'attuazione del rapporto di collaborazione;
  - operare con l'opportuna flessibilità per l'ottimale realizzazione degli interessi reciproci oggetto del contratto;
  - comunicare tempestivamente circostanze di cui siano venute a conoscenza e che siano rilevanti per l'esecuzione del contratto;
1. Le parti si impegnano inoltre a rinegoziare in buona fede eventuali modifiche al contratto, qualora entrambe concordino circa la rilevanza di intervenute modifiche ai presupposti commerciali e/o tecnologici alla base del rapporto.

### **Articolo 19**

#### **Contenzioso**

1. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di Commercio in cui è la sede legale del Committente/Fornitore e risolte secondo il regolamento di conciliazione della stessa.
2. Per quanto non è espressamente previsto e derogato dal presente contratto, valgono, per quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.



## **Articolo 20**

### **Consenso al trattamento dei dati**

1. Le parti dichiarano di consentire il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Prato, 04/09/2018

IL COMMITTENTE

Legale rappresentante

Prof. Erminio Mario Emilio Serniotti

IL FORNITORE

Legale rappresentante

---